



LA COMUNICAZIONE UNICA 2015 (Comunicazione CU)

Il Decreto Legislativo "Semplificazioni fiscali" (art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014), introduce una novità assoluta in ambito fiscale: il Modello 730 pre-compilato a valere già sui redditi 2014.

I destinatari di questa novità dichiarativa sono prevalentemente i titolari di reddito da lavoro dipendente, i pensionati ed assimilati.

In pratica avverrà che entro il 15 aprile 2015 l'Amministrazione finanziaria, a mezzo Fisconline, renderà disponibile agli interessati che si saranno muniti di apposite password, il modello 730 pre-compilato con l'indicazione delle informazioni disponibili in anagrafe tributaria (dichiarazione precedente, acconti versati), nonché dei dati della Certificazione Unica dei sostituti di imposta in scadenza il prossimo 09 marzo 2015 (poiché il giorno 7 marzo 2015 cade di sabato) e degli oneri comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali.

Non confluiranno, almeno per il 2014, le spese sanitarie sostenute ed gli altri oneri deducibili e/o detraibili.

Pertanto, al fine di consentire la (pre)compilazione del Mod. 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate, come detto, il legislatore ha introdotto l'obbligo in capo ai sostituti d'imposta di inviare, esclusivamente a mezzo telematico, all'Agenzia la certificazione "dei redditi" corrisposti nell'anno precedente entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per consentire l'invio di tutti i dati necessari alla predisposizione del Mod. 730 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate, si è reso necessario predisporre un **nuovo modello di certificazione (denominato Modello CU)** che va a sostituire la precedente Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (vecchio Modello CUD).

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. prot.4790/2015 del 15 gennaio 2015** è stata adottata nuova **Certificazione Unica "CU 2015"**, per i redditi 2014, da utilizzare per certificare:

- ✓ i **redditi** da lavoro **dipendente, equiparati e assimilati e pensioni** nonché, per la prima volta,
- ✓ i redditi di **lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi.

Nella Certificazione Unica 2015 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e, da quest'anno, i dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica 2015 è composta dai seguenti prospetti:

- ✓ Dati anagrafici del sostituto e del percettore;



- ✓ Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati, pensioni;
- ✓ Dati previdenziali ed assistenziali;
- ✓ La certificazione va inviata anche per i redditi che non confluiscono nel 730 (pre) compilato:
 - somme riferite a redditi di lavoro autonomo o redditi diversi (compresi i cosiddetti "minimi");
 - provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
 - i corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d'appalto;
 - le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
 - i compensi per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

TERMINI DI CONSEGNA E INVIO DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA

Il sostituto d'imposta è tenuto:

- ✓ alla **consegna** della **Certificazione Unica** in formato cartaceo (come avveniva per il vecchio CUD) ai **dipendenti**, equiparati e **assimilati**, nonché ai lavoratori **autonomi**, entro il **28 febbraio**, nonché:
- ✓ **per la prima volta (NOVITA')**, alla **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il **7 marzo**, dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Con riferimento al **2015**, preme evidenziare che il 28 febbraio ed il 7 marzo cadono di sabato, di conseguenza le scadenze degli adempimenti sono così aggiornate:

- ✓ **2 marzo 2015**: termine per la consegna della Certificazione Unica 2015 ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- ✓ **9 marzo 2015**: termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni.

SOGGETTI OBBLIGATI

Le istruzioni alla compilazione del Modello CU precisano che **sono tenuti** all'invio del flusso telematico **coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte**, ai sensi del DPR n. 600/1973.

- ✓ art. 23 ("Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente");
- ✓ art. 24 ("Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente");
- ✓ art. 25 ("Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi");



- ✓ art. 25-bis ("Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari");
- ✓ art. 25-ter ("Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore");
- ✓ art. 29 ("Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato");

Sono, inoltre, tenuti all'invio coloro i quali nel 2014 hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi **previdenziali e assistenziali** dovuti all'INPS, all'INPS – Gestione dipendenti pubblici e/o **premi assicurativi** dovuti all'INAIL.

Il nuovo adempimento non riveste carattere dichiarativo, ma solo di comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata.

ATTENZIONE: l'obbligo di invio telematico della Certificazione Unica (Modello CU) non sostituisce la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d'imposta)

necessaria all'Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati nel corso dell'anno, ma rappresenta un vero e proprio nuovo adempimento.

MODALITA' DI TRASMISSIONE TELEMATICA

La Certificazione Unica deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica:

- ✓ **direttamente**, ovvero
- ✓ tramite **intermediari** abilitati

ATTENZIONE: Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti, sia quelle relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati che quelle relative a redditi di lavoro autonomo e diversi dovranno essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla circostanza che successivamente l'Agenzia stessa consideri solo quelle utili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Trasmissione telematica diretta

Il sostituto d'imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche.

I sostituti d'imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del servizio telematico:

- ✓ **ENTRATEL**, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero **superiore a 20 soggetti**;
- ✓ **FISCONLINE**, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti **non superiore a 20**.



IMPORTANTE: Il sostituto d'imposta ha facoltà di **suddividere** il **flusso** telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il Quadro CT, le certificazioni dati lavoro **dipendente** ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro **autonomo**, provvigioni e redditi diversi. Pertanto, il sostituto d'imposta può adempiere all'obbligo di comunicazione effettuando

- ✓ un **unico invio** di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ **invii separati**.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

Qualora la **trasmissione** delle certificazioni venga effettuata da un **intermediario**, valgono le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d'imposta, l'intermediario potrà effettuare

- ✓ un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ invii separati.

IMPORTANTE: Resta ferma la possibilità per il sostituto d'imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014 :

"Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo."
Viene pertanto prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata."

NOTA BENE: In caso di **errata trasmissione**, qualora l'invio della **corretta** certificazione avvenga **entro i cinque** giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo, la **sanzione non si applica**.

MODALITA' DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Nella Certificazione Unica 2015 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e, da quest'anno, i dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica 2015 è composta dai seguenti prospetti:



- ✓ DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;
- ✓ relativamente alla certificazione **lavoro dipendente, assimilati** e assistenza fiscale
 - DATI FISCALI;
 - DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI;
- ✓ relativamente alla certificazione **lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi
 - DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE.
- ✓ Scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF.

Analogamente al Modello CUD, il sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica 2015 al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) in duplice copia, unitamente alle informazioni per il contribuente.

Le certificazioni possono essere sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

E' facoltà del sostituto d'imposta

- ✓ **trasmettere** al contribuente la **certificazione in formato elettronico**, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Ricordiamo che le istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica 2015 specificano che la modalità di consegna elettronica

- ✓ potrà **essere utilizzata** solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre
- ✓ deve **essere esclusa**, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

I dati anagrafici del sostituto e del percipiente, oltre al domicilio fiscale di quest'ultimo, sono stati inseriti in un frontespizio comune ad entrambe le certificazioni (lavoro dipendente e lavoro autonomo).

Di seguito si riporta il fac simile del frontespizio del Modello CU:

FRONTESPIZIOCodice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/>	Sostituzione <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale <input type="text"/>	
	Cognome o Denominazione <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
	Telefono o fax <input type="text"/>	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>
	prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni lavoro dipendente ed assimilati <input type="text"/>	Numero certificazioni lavoro autonomo e provvigioni <input type="text"/>
	Quadro CT <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>	
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>

ATTENZIONE: Il **frontespizio** è una sezione nuova rispetto al modello CUD, propedeutica all'invio telematico. Essa si compone dei seguenti riquadri:

- ✓ **tipo di comunicazione**, costituita dalla casella:
 - **annullamento**, da barrare nel caso in cui il sostituto, prima della scadenza del termine di presentazione (9 marzo 2015) intenda annullare una certificazione già presentata;
 - **sostituzione**, da barrare nel caso in cui il sostituto intenda, prima del termine di presentazione (9 marzo 2015) sostituire una certificazione già presentata;
- ✓ **dati** relativi al **sostituto**;
- ✓ **dati** relativi al rappresentante **firmatario** della comunicazione;
- ✓ **firma** della comunicazione;
- ✓ **impegno** alla **trasmissione** telematica.



DATI ANAGRAFICI

La parte "Dati anagrafici" della CU 2015 è suddivisa in quattro sezioni nelle quali devono essere forniti principalmente i dati anagrafici del sostituto d'imposta che rilascia la certificazione nonché quelli del percettore delle somme in essa indicate.

Con riferimento al **sostituto d'imposta** che ha erogato le somme evidenziate nella certificazione, sono richiesti, tra gli altri:

- ✓ codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA),
- ✓ cognome o denominazione,
- ✓ nome,
- ✓ indirizzo completo (Comune, sigla della Provincia, C.A.P., via, numero civico e frazione), comprensivo del numero di telefono (preceduto dalla lettera T) o di fax (preceduto dalla lettera F) e l'indirizzo di posta elettronica della propria sede,
- ✓ il codice attività e il codice sede.

Con riferimento, invece, al **soggetto** al quale sono stati **erogati** gli **emolumenti**, vengono richieste le informazioni anagrafiche complete:

- ✓ cognome,
- ✓ nome,
- ✓ codice fiscale,
- ✓ sesso,
- ✓ data, comune, provincia di nascita.

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Il Prospetto "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" si riferisce alla corresponsione, nel corso del 2014, di:

- ✓ redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- ✓ corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto. L'art. 25-ter, D.P.R. n. 600/1973, dispone l'obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d'appalto d'opera e servizi effettuate nell'esercizio d'impresa (anche se occasionale);
- ✓ provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- ✓ indennità corrisposte per la cessazione:



- di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR];
- da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR];
- dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [art. 17, comma 1, lett. f), TUIR].

I **contribuenti minimi** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 godono **dell'esonero da ritenuta d'acconto**, purché abbiano attestato in fattura la loro situazione.

Anche i soggetti che godono del regime agevolato delle nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo (art. 13, Legge n. 388/2000) beneficiano dell'esonero dall'applicazione delle ritenute su compensi, provvigioni o proventi sottoposti ad imposta sostitutiva; detti soggetti devono rilasciare al sostituto opportuna dichiarazione attestando di beneficiare del suddetto regime agevolato.

ATTENZIONE: Comunque i **compensi** erogati a tali soggetti (minimi e nuove iniziative) devono essere indicati nella presente **comunicazione anche se non** sono assoggettati a **ritenuta**.

La presente sezione rappresenta la vera novità del modello, ed è stata predisposta seguendo lo schema già previsto nel Mod. 770 Semplificato - "Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO,
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale
DATI FISCALI	
2	Anno <input type="text"/>
3	Anticipazione <input type="checkbox"/>
4	Importare lordo corrisposto
5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6	Codice
7	Altre somme non soggette a ritenuta
8	Imponibile
9	Ritenute a titolo d'acconto
10	Ritenute a titolo d'imposta
11	Ritenute sospese
12	Addizionale regionale a titolo d'acconto
13	Addizionale regionale a titolo d'imposta
14	Addizionale regionale sospesa
15	Addizionale comunale a titolo d'acconto
16	Addizionale comunale a titolo d'imposta
17	Addizionale comunale sospesa
18	Imponibile anni precedenti
19	Ritenute operate anni precedenti
20	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante
21	Contributi previdenziali a carico del percipiente
22	Spese rimborsate
23	Ritenute rimborsate

Il modello riporta, tra gli altri, i seguenti dati:



- **al punto 1**, la causale del pagamento (ad esempio "A" per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, "B", per l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico);
- **al punto 4**, l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta;
- **al punto 9**, l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno;
- **al punto 10** l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Inoltre:

- i **punti da 12 a 14** riportano gli importi relativi all'addizionale regionale;
- i **punti da 15 a 17** riportano gli importi relativi all'addizionale comunale.

La presenza di questi ultimi punti (da 12 a 17) essendo destinati all'indennità a favore di atleti di associazioni sportive dilettantistiche o ai compensi spettanti ai collaboratori di carattere amministrativo gestionale di società/associazioni sportive dilettantistiche, testimonia che anche tale tipologia di compensi sarà certificata con il modello sopra esposto.

CONCLUSIONI

Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la COMPILAZIONE E L'INVIO della Certificazione Unica relativa alle Certificazioni di Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi, È INDISPENSABILE ED URGENTE fornirci quanto di seguito richiesto entro e non oltre il prossimo 10 Febbraio 2015, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della documentazione ovvero per tutti i chiarimenti necessari.

Al contempo gli interessati sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario

DOCUMENTI TASSATIVAMENTE NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA RELATIVA ALLE CERTIFICAZIONI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

- Certificazione Unica 2015 cartacea consegnata ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Indicazione di una delle seguenti causali di pagamento:
 - A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
 - B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;



- C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
- L1 – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);



- Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
S – provvigioni corrisposte a commissionario;
T – provvigioni corrisposte a mediatore;
U – provvigioni corrisposte a procuratore di affari;
V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procuratore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio);
W – corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
Z – titolo diverso dai precedenti.
- l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta;
 - l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno;
 - l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (IRPEF);
 - l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF);
 - l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF);



- Dichiarazione da parte dei percipienti di compensi di lavoro autonomo che godono dell'esonero da ritenuta d'acconto attestante la possibilità di beneficiare del suddetto regime agevolato.

Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio UNICAMENTE PER L'INVIO TELEMATICO della Certificazione Unica relativa alle Certificazioni di Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi, è indispensabile ed urgente fornirci entro e non oltre il prossimo 20 Febbraio 2015, il flusso telematico (IN FORMATO COMPATIBILE ALLA TRASMISSIONE COME DA ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE MINISTERIALI) da trasmettere.

Al contempo gli interessati sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI DIPENDENTI, EQUIPARATI ED ASSIMILATI

Con riferimento alla Comunicazione Unica per lavoratori dipendenti, equiparati e assimilati si invita a consultare il proprio Consulente del Lavoro in possesso dei dati per predisporre la CU 2015 sia in modo cartaceo, da consegnare ai lavoratori dipendenti, che in modo telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti.